



**Programma di investimenti a valere sulle risorse destinate alla Regione del Veneto
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 315 del
02/08/2021**

Disciplina

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente documento contiene le disposizioni atte a regolare il programma di investimenti a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto (di seguito "Regione") con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 315 del 02/08/2021.

Articolo 2

Assegnazione delle risorse, deleghe, modifiche societarie

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie, come specificato nelle tabelle di riparto.
2. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, il vincolo di destinazione si intende trasferito al soggetto che risulterà proprietario dei beni acquistati.
3. Le risorse di cui all'art. 1 sono assegnate agli enti affidanti a seguito di positiva istruttoria sul progetto di investimento di cui all'art. 15 che l'azienda affidataria invierà alla Regione.
4. A seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti procede, con uno o più decreti:
 - a. ad approvare il progetto di investimento e ad assegnare l'intero contributo indicato nella tabella di riparto, nei casi in cui dal progetto stesso si evinca che il contributo verrà interamente utilizzato;
 - b. ad approvare il progetto di investimento e ad assegnare una quota del contributo riportato nella tabella di riparto, nei casi in cui dal progetto stesso si evinca che il contributo venga solo parzialmente utilizzato. In particolare, si assegna la quota di contributo che si prevede che sarà utilizzata;
 - c. all'esclusione dal programma di investimenti in caso di mancata presentazione di un progetto di investimento valido.

Articolo 3

Governance

1. Successivamente all'assegnazione dei contributi, la Regione stipula con gli enti affidanti appositi accordi di programma per la disciplina dei reciproci rapporti inerenti agli interventi da finanziare.
2. Gli enti affidanti stipulano a loro volta, con le rispettive aziende beneficiarie, un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo da garantire il rispetto dell'accordo di programma stipulato



con la Regione.

3. La Regione liquida i contributi agli enti affidanti, i quali a loro volta li erogano alle rispettive aziende beneficiarie.

Articolo 4

Aiuti di stato

1. Gli enti affidanti assicurano che le erogazioni dei contributi alle aziende beneficiarie avvengano nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo enunciato all'art. 2 decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. Gli eventuali contributi che costituiscano una sovracompensazione non possono essere erogati.
4. Ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle aziende beneficiarie non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

Articolo 5

Tracciabilità finanziaria

1. Le aziende beneficiarie e gli enti affidanti devono garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Le aziende beneficiarie sono tenute alla richiesta del codice unico di progetto (CUP) per il proprio intervento e alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG) per ogni procedura di selezione del fornitore attivata nell'ambito del proprio intervento. Non sono ammessi "SMART CIG".
3. Gli strumenti di pagamento debbono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici CIG e CUP.

Articolo 6

Cronoprogramma

1. E' stabilito il seguente cronoprogramma:
 - a. entro 60 giorni dalla pubblicazione in BUR della delibera di riparto le aziende destinatarie del riparto devono presentare alla Regione un progetto di investimento, contenente le informazioni elencate all'art. 15;
 - b. entro il 30 settembre 2022 le aziende beneficiarie devono stipulare i contratti di fornitura relativi ai veicoli e alle eventuali infrastrutture di supporto e devono darne comunicazione alla Regione, trasmettendo le informazioni elencate all'art. 16;
 - c. entro il 31 dicembre 2023 le aziende beneficiarie devono completare almeno il 50% del proprio progetto di investimento e presentare al competente ente affidante la relativa rendicontazione di spesa, allegando i documenti specificati all'art. 17;
 - d. entro il 31 marzo 2024 gli enti affidanti devono presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione di cui al precedente termine; a tale atto è allegata la documentazione



5c57f358



specificata all'art. 18;

- e. entro il 31 dicembre 2024 le aziende beneficiarie devono completare il proprio progetto di investimento e presentare al competente ente affidante la relativa rendicontazione di spesa, allegando i documenti specificati all'art. 17;
 - f. entro il 31 marzo 2025 gli enti affidanti dovranno presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione di cui al precedente termine; a tale atto è allegata la documentazione specificata all'art. 18.
2. La verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, lettera *b*, avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Non sono ammessi "SMART CIG".
 3. Come "completamento di almeno il 50% del progetto di investimento" si intende la realizzazione di almeno il 50% della spesa prevista nel progetto di investimento di cui all'art. 15. Inoltre, ad ogni autobus acquistato ai fini del completamento del 50% del progetto deve corrispondere un autobus radiato ai sensi dell'art. 14.

Articolo 7

Spese ammissibili

1. È ammesso a finanziamento:
 - a. l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati ai servizi di trasporto pubblico locale suburbano ed extraurbano delle seguenti tipologie:
 - i. veicoli ad alimentazione elettrica;
 - ii. veicoli alimentati a metano (liquido o gassoso);
 - iii. veicoli alimentati ad idrogeno;
 - b. la realizzazione di infrastrutture di supporto per l'alimentazione di veicoli appartenenti alle tipologie sopra indicate.

Nell'ambito del presente programma di investimenti, in conformità alla nota prot. n. 8405 del 26/10/2021, per autobus suburbani si intendono autobus che svolgono il loro esercizio su linee in ambito metropolitano o periferico urbano, appartenenti alla classe di omologazione "I" oppure "II" di cui al decreto 20/06/2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dotati di ingresso ribassato e di un numero sedili di almeno il 25% superiore a quelli presenti negli autobus urbani.

2. Costituiscono spese ammissibili:
 - a. le spese relative all'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo, purché questi siano nuovi di fabbrica e rispettino tutte le caratteristiche individuate all'art. 8;
 - b. le spese strettamente connesse alla realizzazione delle infrastrutture di supporto necessarie alla gestione dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo, tra cui, in particolare:
 - i. le spese per la realizzazione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione;
 - ii. le spese per la realizzazione dei luoghi di ricarica o rifornimento dei veicoli;



5c57f358



- iii. le spese per la realizzazione degli apparati di ricarica o rifornimento dei veicoli;
 - iv. le spese per la realizzazione dei siti di stoccaggio e dei dispositivi di stoccaggio del carburante;
 - v. le eventuali spese per l'adeguamento dei depositi esistenti, laddove strettamente necessario all'utilizzo dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Costituiscono spesa ammissibile le spese sostenute per dotare gli autobus degli equipaggiamenti elencati all'art. 8, comma 1.
4. Costituiscono spesa ammissibile, nella misura massima del 5% del costo complessivo di ciascun autobus, le spese sostenute per dotare gli autobus degli equipaggiamenti elencati all'art. 8, comma 2.
5. Le attrezzature di cui ai commi 3 e 4 possono costituire oggetto di fornitura separata con ordine distinto rispetto all'acquisto degli autobus su cui sono installate, purché la stipula di tale contratto sia effettuata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*.
6. Non costituiscono spesa ammissibile:
- a. l'IVA;
 - b. eventuali spese di manutenzione.

Articolo 8

Dotazioni obbligatorie degli autobus

1. Gli autobus oggetto di finanziamento devono possedere le seguenti dotazioni, finanziabili ai sensi dell'art. 7, comma 3:
- a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
 - b. sistema di validazione elettronica dei titoli di viaggio che sia interoperabile ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 255/2016, nonché ai sensi della normativa regionale in materia;
 - c. dispositivi per la localizzazione del veicolo durante la corsa integrati con il sistema di validazione elettronica e corredati di sistema di chiamata di emergenza;
 - d. impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
 - e. dispositivi per la protezione della cabina del conducente;
 - f. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, attivi indipendentemente dalla validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - g. sistema di areazione e di climatizzazione;
2. Gli autobus oggetto di finanziamento devono possedere le seguenti dotazioni, finanziabili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, nella misura massima del 5% del costo complessivo di ciascun autobus:
- a. dispositivi antiincendio intesi come sistemi di spegnimento delle fiamme che agiscono nel vano motore;
 - b. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;



5c57f358



- c. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
3. Tutti gli autobus oggetto di finanziamento devono inoltre:
 - a. essere dotati di un pannello pubblicitario, raffigurato sulle fiancate esterne, ai due lati, recante il logo dello Stato Italiano, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l'origine del finanziamento. Il pannello deve essere realizzato secondo le specifiche indicazioni che saranno emanate dagli uffici regionali;
 - b. essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 9

Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
2. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: sono ammissibili a contributo le spese relative a forniture le cui procedure siano iniziate in data successiva al 06/05/2021 con atti formali quali determina a contrarre o assimilabili. Inoltre, la data di emissione dell'ordine deve essere successiva alla data di pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
3. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
4. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Articolo 10

Cumulo di contributi

1. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.
2. Le aziende beneficiarie dei contributi attestano, anche tramite il sistema di monitoraggio, che le forniture e le infrastrutture di supporto non sono oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al D.L. n. 59/2021.

Articolo 11

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, resta interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Articolo 12

Vincolo di destinazione degli autobus

1. Gli autobus e le relative infrastrutture di supporto finanziati sono destinati esclusivamente ai servizi di TPL extraurbani e suburbani della Regione, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM n. 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle



5c57f358



risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del DM n. 315/2021.

2. Nel caso in cui un autobus finanziato venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito alla Regione il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo veicolo sul quale permane il vincolo d'uso.
3. La possibilità di cui al precedente comma 2 è ammessa solo per cause di forza maggiore.
4. I mezzi finanziati sono comunque assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.

Articolo 13

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus finanziati e le relative infrastrutture di supporto sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'ente affidante, previo riscatto del valore residuo al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
2. Per il subentro nella proprietà dei veicoli finanziati da parte di eventuali nuovi affidatari del servizio, si applicano i criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 154/2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 14

Radiazione di autobus

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni nuovo autobus acquistato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
3. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella di pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
4. L'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe ambientale più inquinante.
5. E' ammessa la deroga, anche parziale, alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda beneficiaria. Su tale istanza deciderà il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente affidante.
6. E' ammessa la conservazione dei veicoli da sostituire qualora questi ultimi vengano registrati come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 60 del Nuovo Codice della Strada). In questo caso l'azienda beneficiaria deve presentare all'ente affidante, insieme alla rendicontazione di cui all'art. 17:
 - a. gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oppure gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada;



5c57f358



- b. una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto proprietario dei veicoli storici, attraverso la quale tale soggetto si impegna a non reimmatricolare tali veicoli per uso di trasporto persone.

La documentazione appena elencata deve altresì essere allegata alla rendicontazione di cui all'art. 18, che l'ente affidante trasmette alla Regione.

Articolo 15

Progetto di investimento

1. Le aziende interessate dal riparto, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera a, trasmettono alla Regione e, per conoscenza, al competente ente affidante, il proprio progetto di investimento, contenente le seguenti informazioni minime relative ad ogni codice unico di progetto (CUP) acquisito in relazione agli interventi da finanziare:
 - a. codice unico di progetto (CUP);
 - b. responsabile unico del procedimento (RUP);
 - c. qualora il CUP comprenda l'acquisto di nuovi autobus:
 - i. numero di autobus che saranno acquistati, suddivisi per alimentazione e classe di omologazione;
 - ii. numero di veicoli che saranno rottamati, suddivisi per classe ambientale;
 - iii. spesa ammissibile prevista per gli autobus, dettagliata per tipologia di autobus da acquistare;
 - iv. spesa ammissibile prevista per gli equipaggiamenti di cui all'art. 7, commi 3 e 4;
 - v. contributo previsto per l'acquisto di autobus ed equipaggiamenti;
 - d. qualora il CUP comprenda la realizzazione di infrastrutture di supporto:
 - i. ubicazione dell'intervento da realizzare;
 - ii. descrizione dell'intervento;
 - iii. quadro economico dei lavori e delle forniture, con evidenziazione della spesa ammissibile totale prevista per la realizzazione delle infrastrutture;
 - iv. contributo previsto per la realizzazione delle infrastrutture.
2. Il progetto di cui al comma 1 può essere oggetto di modifica su istanza dell'azienda beneficiaria. Su tale istanza di modifica decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, tenuto conto anche degli impegni eventualmente assunti dalla Regione nei confronti del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili che si riferiscano al progetto di cui si chiede la modifica.
3. Le economie derivanti da ribassi di gara o da altro possono essere utilizzate dalle aziende ampliando, previa comunicazione alla Regione, il progetto di cui al comma 1, in modo tale da acquistare ulteriori autobus o da realizzare ulteriori infrastrutture, fermo restando il rispetto delle disposizioni del presente disciplinare e, in particolare, del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b. Resta inteso che l'ampliamento del progetto ai sensi del presente comma non pregiudica la realizzazione del progetto di cui al comma 1.



5c57f358



Articolo 16**Comunicazione relativa alla stipula dei contratti di fornitura**

1. L'azienda beneficiaria, entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera *b*, invia alla Regione e, per conoscenza, all'ente affidante, una comunicazione contenente le seguenti informazioni per ciascun contratto stipulato:
 - a. codice unico di progetto (CUP);
 - b. codice identificativo gara (CIG);
 - c. data di indizione della procedura di selezione del fornitore;
 - d. data di aggiudicazione;
 - e. data di stipula del contratto;
 - f. fornitore;
 - g. data dell'ordine;
 - h. spesa ammissibile.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve inoltre contenere:
 - a. per ciascun contratto stipulato per la fornitura di autobus:
 - i. numero di autobus ordinati e relative caratteristiche principali, quali lunghezza, alimentazione, classe di omologazione, classe ambientale;
 - b. per ciascun contratto stipulato per la fornitura di equipaggiamenti di cui all'art. 7, commi 3 e 4:
 - i. tipologia e quantità di equipaggiamenti ordinati;
 - ii. indicazioni sulla distribuzione degli equipaggiamenti tra i veicoli (quanti e quali equipaggiamenti per veicolo);
 - c. per ciascun contratto stipulato per lavori o forniture inerenti alla realizzazione di un'infrastruttura di supporto:
 - i. tipologia dei lavori e delle forniture oggetto del contratto.

Articolo 17**Rendicontazioni dell'azienda beneficiaria all'ente affidante**

1. Entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera *c*, l'azienda beneficiaria presenta al competente ente affidante la seguente documentazione:
 - a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - b. copia delle fatture relative alle spese sostenute per l'acquisto degli autobus, degli equipaggiamenti di cui all'art. 7, commi 3 e 4 e per la realizzazione delle infrastrutture di supporto;
 - c. elenco delle fatture di cui alla precedente lettera *b*;
 - d. copia dei SAL e dei relativi certificati di pagamento riferiti alla realizzazione delle infrastrutture di supporto;



5c57f358



- e. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - f. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
 - g. copia dell'attestazione, rilasciata dal PRA, riguardante la denuncia di cessazione della circolazione dei veicoli radiati;
 - h. eventuale documentazione di cui all'art. 14, comma 6, nel caso di conservazione dei veicoli da sostituire come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico;
 - i. con riferimento alle forniture rendicontate, dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda circa:
 - i. l'impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - ii. l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12;
 - iii. l'impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 13;
 - j. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti che:
 - i. gli equipaggiamenti rendicontati sono stati installati sugli autobus rendicontati, con dettaglio degli equipaggiamenti installati su ciascun veicolo;
 - ii. vi è assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al D.L. n. 59/2021 per le forniture rendicontate;
 - iii. gli autobus posseggono le dotazioni obbligatorie di cui all'art. 8;
 - iv. le forniture rispondono alle previsioni del progetto di investimento di cui all'art. 15 e del presente disciplinare.
2. Entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera e, l'azienda beneficiaria presenta al competente ente affidante:
- a. la documentazione di cui al precedente comma 1 riguardante tutte le spese non rendicontate entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera c;
 - b. la documentazione di cui al precedente comma 1 riguardante tutti gli autobus radiati dal PRA o iscritti ad un registro storico che non siano stati oggetto di rendicontazione entro il termine di cui all'art. 6, comma 1;
 - c. i certificati di collaudo e di regolare esecuzione relativi alle opere eseguite.

Articolo 18

Rendicontazioni dell'ente affidante alla Regione

1. Entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d, l'ente affidante trasmette alla Regione:
- a. il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante il completamento di almeno il 50% del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria ai sensi dell'art. 17, comma 1;
 - b. la documentazione di cui all'art. 17, comma 1 ricevuta dall'azienda.



5c57f358



2. Entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f*, l'ente affidante trasmette alla Regione:
 - a. il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante il completamento dell'investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria ai sensi dell'art. 17, comma 2;
 - b. la documentazione di cui all'art. 17, comma 2 ricevuta dall'azienda.

Articolo 19

Intensità di contributo

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:

Voce di spesa	Intensità di contributo
Autobus a metano liquido	80%
Autobus elettrico	90%
Autobus ad idrogeno	90%
Infrastrutture di supporto	85%

2. Gli equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'art. 7, sono finanziati con intensità di contributo pari a quella del veicolo sul quale sono installati.

Articolo 20

Erogazione del contributo

1. I contributi saranno erogati dalla Regione agli enti affidanti come segue:
 - a. anticipazione del 20% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. acconto a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente affidante comprovante il completamento di almeno 50% del progetto di investimento;
 - c. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente affidante comprovante la completa realizzazione dell'investimento.
2. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
3. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente affidante o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 21

Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.



5c57f358



2. Il *contributo teoricamente riconoscibile* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa prevista;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 20% del *contributo teoricamente riconoscibile*.

Articolo 22

Determinazione dell'importo da erogare in sede di acconto

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d*, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo effettivamente riconosciuto* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di acconto sarà pari alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al precedente comma e il contributo erogato in sede di anticipo.
4. In ogni caso, il contributo da erogare in sede di acconto non sarà superiore al 90% del contributo assegnato.

Articolo 23

Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f*, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo effettivamente riconosciuto* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al precedente comma e i contributi erogati in sede di anticipo e di acconto.

Articolo 24

Revoche, recuperi, proroghe

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a*, comporta l'automatica esclusione dal programma di investimenti.
2. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*, comporta la revoca del contributo assegnato.
3. Trascorso il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*, nel caso in cui la comunicazione circa la stipula dei contratti di fornitura cui all'art. 16 evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo



5c57f358



sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente rispetto al *contributo teoricamente riconoscibile* di cui all'art. 21.

4. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui all'art. 6, comma 1, lettere *c, d, e, f* comporta la revoca del contributo assegnato e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
5. Il contributo è revocato in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni stabilite nel presente disciplinare e a quelle relative al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 25

Monitoraggio

1. Le aziende beneficiarie e gli enti affidanti devono fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del proprio progetto di investimento.
2. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 ed è effettuato dal soggetto attuatore, titolare del CUP, ovvero dall'azienda beneficiaria.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, i soggetti attuatori classificano gli interventi finanziati sotto la voce "PNIC – rinnovo flotte bus, treni e navi verdi – Bus".

Articolo 26

Conservazione dei documenti

1. Le aziende beneficiarie e gli enti affidanti sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.



5c57f358

